

# ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA “UNDICI DEL VINO”

## STATUTO

come risultante dalle modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria del 24.2.2017

### **Art. 1 Denominazione e sede**

È costituita un'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica denominata “UNDICI DEL VINO”.

L'Associazione ha sede in Cecina (LI) via Tronto 10-14, loc. Colle Mezzano. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità degli associati.

### **Art. 1 - Scopo**

L'Associazione ha per finalità la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura del vino, dell'enogastronomia, della qualità, dello sport e della collaborazione anche attraverso l'interscambio di esperienze tra operatori di vari paesi attivi nei predetti campi.

L'Associazione, per il miglio raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque attività connessa o affine agli scopi sopra descritti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali - anche di natura commerciale - necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente ed indirettamente, attinenti ai medesimi.

Strumento precipuo per il raggiungimento dei propri scopi è l'organizzazione e la partecipazione ad eventi anche, ma non solo, a carattere sportivo, che potranno essere abbinati a manifestazioni di natura divulgativa e promozionale dell'enogastronomia italiana. A tal fine l'Associazione costituirà una rappresentativa di calcio denominata “Gli Undici del Vino”. Possono far parte della Rappresentativa solo gli associati fondatori, ordinari e onorari secondo quanto previsto dal successivo articolo 5, a qualsiasi titolo essi ne facciano parte [calciatori, staff tecnico, staff medico, dirigenti, ecc.].

Sono esentati dal possesso di detti requisiti i calciatori fuori-quota previsti dal Regolamento del Campionato Europeo viticoltori.

Gli aspetti organizzativi e sportivi della rappresentativa, ivi compresa la conduzione tecnica e la definizione e l'organizzazione del calendario degli eventi, saranno determinati con il Regolamento di cui alla lettera i) del successivo articolo 16. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della organizzazione, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto economico annuale e si dovrà avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati.

#### **Art. 2 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria con le modalità indicate all'articolo 20.

#### **Art. 3 - Associati**

Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Oltre ai fondatori, che sono associati di diritto, possono assumere la qualità di associati ordinari le persone fisiche maggiorenni – anche in rappresentanza di persone giuridiche, le società di persone, le amministrazioni e enti – che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari, dipendenti o collaboratori di aziende agricole produttrici di vino, enologi, agronomi, studenti universitari in scienze agrarie, sommelier diplomati FISAR o AIS, giornalisti, esperti in comunicazione e marketing, consulenti aziendali, esperti di marketing turistico;
- b) siano titolari, dipendenti, o collaboratori di imprese esercenti l'attività alberghiera, ricettiva, agrituristica, di ristorazione, di somministrazione e/o vendita al dettaglio di prodotti enologici.

Coloro che intendono divenire associati dell'Associazione presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, indicando il requisito o i requisiti di ammissione posseduti. Nella domanda si impegnano al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, gli eventuali Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione e, in caso di reiezione, ne indica le motivazioni. La domanda di ammissione si intende accolta ove non sia rigettata. Il rigetto della

domanda non è impugnabile.

La quota associativa non è trasferibile a terzi.

In base alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto dell'associato.

Per quanto riguarda altre tipologie di associati, si rinvia al successivo articolo 5.

#### **Art. 4 - Tipologie di associati**

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

- **Associati fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. La loro qualità di associati ha carattere di perpetuità ed è soggetta al versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto nelle assemblee e possono ricoprire incarichi direttivi.
- **Associati ordinari:** coloro che, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato al Consiglio Direttivo. La loro qualità di associati ordinari è subordinata all'iscrizione ed al versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto nelle assemblee e possono ricoprire incarichi direttivi.
- **Associati sostenitori:** coloro che, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, intendono dimostrare una propria vicinanza all'Associazione ed ai suoi scopi. Versano un contributo normalmente pari alla metà della quota associativa o nella misura diversa determinata dal Consiglio, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non sono computati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, e non possono ricoprire incarichi direttivi. La permanenza nella loro qualità di associati sostenitori è subordinata al versamento annuale della quota nella misura ridotta sopra indicata. Gli associati sostenitori non possono far parte della Rappresentativa
- **Associati onorari:** sono gli associati nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra le persone che si sono distinte per meriti particolari o si sono fatte particolarmente onore nel sostenere l'Associazione o i fini da essa perseguiti, anche mediante contributi o sponsorizzazioni di particolare rilievo. L'associato onorario è tenuto al versamento di una quota associativa pari a quella prevista per gli associati ordinari ma il Consiglio Direttivo può deliberare di esentare l'associato onorario dal pagamento totale o parziale della quota. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto,

non sono computati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, e non possono ricoprire incarichi direttivi. La qualità di associato onorario può essere revocata dal Consiglio Direttivo con motivata decisione assunta a maggioranza.

#### **Art. 5 - Decadenza dalla qualifica di associato**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni, da intendersi irrevocabili e non sottoposte all'accettazione dell'Assemblea. Gli associati che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota associativa;
  - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - d) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo ove l'Associato perda i requisiti di cui all'art. 4 ovvero, a seguito di eventuale verifica, ne risulti sprovvisto.
- Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione della carica associativa rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato escluso non può essere più ammesso.

#### **Art. 6 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati.
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

#### **Art. 7 - Assemblea**

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in

sessione ordinaria e straordinaria.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, proponendo contestualmente l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. In caso di inerzia dal parte del Consiglio Direttivo, l'assemblea può essere convocata da qualsiasi associato, anticipando le spese di convocazione, salvo rivalsa nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

#### **Art. 8 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annuale.

#### **Art. 9 - Compiti dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. La pubblicazione dell'avviso sulla bacheca del sito web dell'Associazione, ove attivato, costituisce adeguata modalità di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché sull'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente la sua funzione è esercitata dal Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza anche di questi, dall'associato presente più anziano d'età.

Il Segretario svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di sua assenza l'assemblea nomina a maggioranza dei presenti una delle persone legittimamente intervenute. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 10 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto e può presentare fino a tre deleghe in sostituzione di altri associati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Se nella prima convocazione non è raggiunto il quorum costitutivo, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 11 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza con le modalità previste all'articolo 10 e con le presenze previste all'articolo 11.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- nomina del Consiglio Direttivo;
- approvazione e modificazione dello statuto;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate affrontate per l'esercizio di attività di servizio. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale predisposto dal segretario e inviato via e-mail da quest'ultimo ai consiglieri, per l'approvazione e ratifica nella seduta successiva. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 13 - Dimissioni o decadenza dei consiglieri.**

Nel caso in cui, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea per sostituirli. I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i rimanenti membri, ed in ogni caso il Presidente, dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) nominare associati onorari;

- c) redigere il rendiconto economico annuale da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
- e) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati, potendo deliberare l'adozione di tutti gli atti anche a rilevanza esterna o negoziale che lo Statuto, i regolamenti interni o la legge non attribuiscono ad altri organi.
- i) predisporre e approvare il Regolamento per l'attività sportiva della rappresentativa di calcio "Undici del Vino", che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea alla prima occasione utile e che, nelle more dell'assemblea, avrà vigore in via provvisoria.

**Art. 16 - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Delegati.**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Egli può compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle che dalla legge o dal presente Statuto sono riservate all'Assemblea degli Associati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In assenza anche del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età. Il Segretario dà esecuzione alle determinazioni del Presidente e alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e all'organizzazione delle sedute.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, o in ogni caso qualora il pagamento non superi l'importo di € 500 il Tesoriere potrà eseguirlo senza previo mandato, purché ne riferisca al primo Consiglio Direttivo successivo documentando spesa e causale. Qualora il Consiglio direttivo non ratifichi la spesa, il Tesoriere è personalmente obbligato a ricostituire il



patrimonio associativo diminuito.

Alla prima riunione, il Consiglio individua a maggioranza, tra i suoi componenti, coloro che debbono essere investiti di deleghe specifiche, delineandone l'incarico. Qualora sia opportuno attribuire deleghe a Associati esterni al Consiglio, la delibera deve essere effettuata con la maggioranza di almeno 8 membri del Consiglio.. I Delegati, consiglieri o meno avranno potere di spendita del nome dell'Associazione nell'ambito della loro delega, e saranno personalmente responsabili delle eventuali obbligazioni assunte. Il Consiglio può rimuovere la delega osservando le stesse maggioranze prescritte per il suo conferimento. Il Delegato ha l'obbligo di rendere il conto del suo operato al Tesoriere.

#### **Art. 17 - Anno associativo e rendiconto.**

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2013. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **Art. 18 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi di enti ed associazioni, ivi compresi quelli istituzionali di federazioni sportive, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, da contratti di sponsorizzazione oltre ai proventi di eventuali attività commerciali svolte dall'Associazione.

Esso è costituito inoltre da tutti i beni materiali o immateriali dei quali l'Associazione, a qualunque

titolo, è divenuta proprietaria.

**Art. 19 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli associati. Non è ammesso in tale occasione il voto per delega. La relativa richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà essere presentata da almeno 4/5 degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 20 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.

**Art. 21 - Norme di prima applicazione.**

In sede di prima applicazione del presente statuto, gli associati fondatori nominano membri del Consiglio Direttivo, attribuendo altresì le cariche sotto indicate, ai signori:

- Paolo Pacini, Presidente
- Brunetti Luigi, Vicepresidente,
- Canapicchi Luca, Segretario.
- Nucci Massimiliano, Tesoriere.
- Gorgone Paolo, consigliere

Il Consiglio Direttivo così formato non avrà limitazione di poteri e resterà in carica fino alla scadenza prevista dall'articolo 13.

**Art. 22 - Spese dell'atto.**

Le spese relative alla registrazione del presente atto sono a carico dell'Associazione.